



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

30 giugno 2017

Indice

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
Principi di Revisione	7
Controlli Interni	9

Presentazione

Caro collega,

con questo primo numero parte l'Informativa periodica "Valutazione e controlli", progetto condiviso tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC).

Lo scopo è quello di fornire ai colleghi informazioni e notizie recenti su documenti, iniziative e novità normative e di prassi. L'Informativa, suddivisa in specifiche sezioni, avrà ad oggetto le tematiche dell'area di delega Revisione legale, Principi contabili e di valutazione, Sistema di amministrazione e controllo, offrendo ai colleghi in pochi minuti di lettura spunti di approfondimento e aggiornamento costante.

Si intende dunque fornire agli iscritti una visione specialistica delle problematiche inerenti alle specifiche sezioni, sul presupposto che l'attività del professionista debba essere concepita come omnicomprensiva delle diverse conoscenze. In altri termini, l'Informativa, pur racchiudendo differenti ambiti di intervento, si pone l'obiettivo di offrire un quadro completo e aggiornato della materia più strettamente attinente all'organizzazione societaria ed aziendale nelle sue differenti sfaccettature, fornendo al professionista strumenti di conoscenza delle più recenti evoluzioni normative ed interpretative in materia di valutazione, intesa, quest'ultima nella accezione più ampia di espressione di un parere supportato da prassi generalmente riconosciute.

L'Informativa tiene in considerazione l'attività svolta dagli *standard setter* che operano nelle aree di interesse della Professione di cui il CNDCEC è parte attiva, nonché i pronunciamenti emanati da questo Consiglio Nazionale che, in una prospettiva sinergica e di applicazione degli *standard* medesimi, tendono a fornire agli iscritti autorevoli strumenti tecnici – operativi.

Particolare attenzione, inoltre, sarà dedicata alla diffusione degli studi elaborati dal CNDCEC sulle materie citate e all'attività dei *regulators* attraverso il monitoraggio di siti istituzionali.

Mi auguro, in un contesto così ricco di cambiamenti e di novità, ma ancora in forte dinamismo, che questa Informativa, che verrà inviata alla *mailing list* della FNC, possa rappresentare uno strumento agile, rapido ed efficace di comunicazione e diffusione delle iniziative del nostro Consiglio Nazionale, nonché delle novità normative e di prassi, a beneficio di tutti i colleghi.

Vi sarei grato qualora vogliate segnalarci eventuali tematiche di interesse e fornire spunti o suggerimenti per migliorare l'Informativa.

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



I Principi Contabili rivisitati alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia di bilanci

Il Governo ha recepito per mezzo del D.Lgs. 139/2015 la Direttiva 2013/34/UE. Il decreto ha introdotto nel codice civile talune significative novità per i bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016. L'art.12 del citato decreto ha, quindi, "richiesto" all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), definito dal D.L. 91/2014 come "istituto nazionale per i principi contabili", di predisporre le pertinenti disposizioni tecniche per l'adozione delle nuove norme nella redazione dei bilanci dell'esercizio 2016.

L'OIC ha, perciò, pubblicato in data 22 dicembre 2016 ben 19 Principi contabili rivisti e 1 Principio contabile nuovo (OIC 32, Strumenti finanziari derivati).

Di seguito la lista dei novellati Principi contabili, tutti applicabili ai bilanci che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Tabella 1 Principi contabili nazionali rivisti (22 dicembre 2016)

✓	OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
✓	OIC 10 Rendiconto finanziario
✓	OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
✓	OIC 13 Rimanenze
✓	OIC 14 Disponibilità liquide
✓	OIC 15 Crediti
✓	OIC 16 Immobilizzazioni materiali
✓	OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015
(maggio 2017)

Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali
(marzo 2017)

Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale
(aprile 2016)

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

I richiamati contabili

- ✓ OIC 18 Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 Debiti
- ✓ OIC 20 Titoli di debito
- ✓ OIC 21 Partecipazioni
- ✓ OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- ✓ OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- ✓ OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Alcune delle principali modifiche concernono: schemi di bilancio (OIC 12);



costo ammortizzato (OIC 15, OIC 19, OIC 20); cambiamenti di principi contabili (OIC 29); strumenti finanziari derivati (OIC 32).

CNDCEC e Confindustria. Documento “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”

In data 29 marzo 2017 il CNDCEC ha pubblicato, in collaborazione con Confindustria, il documento “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”.

L’obiettivo del documento consiste nel definire prassi operative per supportare gli operatori nell’adozione delle norme giuscontabili e tecniche.

Il contributo in oggetto ha esaminato alcune delle più rilevanti tematiche emerse nell’analisi delle novellate norme del codice civile e nei “nuovi” Principi contabili nazionali. Il testo sviluppa insieme alle tematiche squisitamente contabili anche connesse problematiche di più ampio respiro afferenti l’amministrazione e il diritto societario. Gli argomenti presi in esame comprendono anche: il trattamento degli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili; l’informativa comparativa alla luce delle modifiche apportate; l’adeguamento degli schemi di bilancio (con l’esame del trattamento della cancellazione dagli schemi delle azioni proprie e dell’area straordinaria); l’eliminazione (e la non eliminazione) delle spese di ricerca e pubblicità; la prima

adozione del costo ammortizzato; gli strumenti finanziari derivati; le disposizioni specifiche per piccole società e micro-imprese. Il documento contiene anche allegati di comparazione ed esposizione degli obblighi rendicontativi.

CNDCEC. Documento “Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015”

In data 4 maggio 2017 il CNDCEC ha pubblicato il documento “Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015”. Il contributo - che di fatto segue cronologicamente e tematicamente il lavoro più generale elaborato dal CNDCEC con Confindustria - considera le specifiche problematiche di interesse delle società cooperative emerse in seguito alla pubblicazione del più volte citato D.Lgs. 139/2015, alla luce dei principi contabili nazionali e del documento CNDCEC-Confindustria.

Il contributo esamina, quindi, considerando anche i pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico, tematiche quali: la predisposizione del bilancio da parte delle micro-cooperative; gli schemi e l’informativa di bilancio; l’impatto derivante dall’introduzione delle nuove norme sul patrimonio netto; l’eliminazione dell’aera straordinaria e i riflessi di tale modifica sulla determinazione dei ristorni; la contabilizzazione del prestito sociale.

L’elaborato rinvia, per quanto non trattato, all’analisi già contenuta nel precedente Quaderno “Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale” (aprile 2016).



I Principi di Valutazione (P.I.V.)

Sono stati varati dall'OIV i Principi di Valutazione (PIV), applicabili dal 1° gennaio 2016.

Alla base della pubblicazione dei nuovi PIV vi è sicuramente l'intento di offrire una serie di indicazioni sulla modalità con la quale sarebbe opportuno procedere nel processo di valutazione di un'attività o di un bene.

Nello specifico, il documento di valutazione pubblicato presenta una struttura distinta per quattro macro aree, ovvero:

- la rete concettuale di base (*Conceptual Framework*);
- l'attività dell'esperto;
- i principi per specifiche attività;
- le particolari applicazioni.

Ciascuna delle predette macro aree è ulteriormente distinta in principi, commenti e appendici, seppur solo i primi, vale a dire i principi, possono ritenersi vincolanti per coloro i quali decidano di adottare i PIV.

Ciò detto, l'adozione su base volontaria dei PIV richiama ad una duplice assunzione di "responsabilità" professionale.

La prima prevede l'adesione, da parte dell'esperto, a quanto indicato nel *Code of Ethical Principles for Professional Valuers*. La seconda invece chiama in causa la "competenza" del professionista in relazione all'oggetto ed allo scopo della valutazione.

L'assunzione di una responsabilità va dichiarata, così come definito nel principio I.3.1, che, nelle note di commento,

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

[Linee guida per la valutazione di aziende in crisi](#)
(dicembre 2016)

[I Principi Internazionali di Valutazione \(traduzione\)](#)
(luglio 2016)

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[PIV – Principi Italiani di Valutazione 2015](#)

[Le valutazioni ai fini IPO](#)

[Code of Ethical Principles for Professional Valuers](#)

stabilisce che "L'esperto non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza, preparazione professionale e diligenza".

Pertanto, dalla relazione di stima, che rappresenta il documento conclusivo, deve emergere la competenza del soggetto valutatore nell'espletamento del proprio incarico.

Il contenuto della relazione descrive, quindi, le fasi che hanno caratterizzato il processo valutativo a partire dall'accettazione dell'incarico, nonché la metodica adottata e, per finire, il valore assegnato ad un bene o ad un complesso di beni, siano essi parte integrante di un ramo aziendale che non (azienda in *toto*).

Tutto quanto sopra evidenziato, trova un valido supporto operativo nei PIV.

Si segnala inoltre che CNDCEC e SIDREA (Organizzazione rappresentativa dei docenti di Ragioneria e di Economia aziendale), hanno avviato un progetto di analisi e



sviluppo delle *best practice* di valutazione delle quote di partecipazione nelle società di capitali e nelle società di persone spettanti al socio in caso di recesso.

A tal fine, i professionisti potranno far pervenire le perizie da loro redatte, per la valutazione della quota spettante a titolo di rimborso del socio recedente, al seguente indirizzo di posta elettronica: informativa@fncommercialisti.it.



I Principi di Revisione

L'imminenza delle scadenze per la presentazione e il deposito delle relazioni unitarie di controllo societario dei sindaci revisori sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 (nel seguito "bilanci 2016"), hanno reso necessarie alcune riflessioni e alcune indicazioni conseguenti, alla luce dell'impatto del D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d'esercizio e consolidati, e del D.Lgs. 135/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali.

Prima che in Italia fosse introdotto l'istituto del controllo contabile, il bilancio era corredato da un'unica relazione, redatta dall'organo di controllo della società, che, seppure regolata dalle norme di comportamento professionali, aveva forma e struttura libera.

L'introduzione, dapprima, dell'istituto del controllo contabile e, poi, della revisione legale ha prodotto l'effetto di imporre un'ulteriore relazione al bilancio, quella del revisore, che vede, attualmente, nell'art. 14, D.Lgs. 39/2010 una tipizzazione della struttura, della forma e del contenuto, e nei principi di revisione internazionali (ISA Italia nn. 700, 705, 706, 710, 720, 720B), una serie di norme di dettaglio. In questo contesto, i sindaci, incaricati della revisione legale, sono tenuti a predisporre, oltre alla relazione di revisione, la relazione ex art. 2429, comma 2, c.c.

La dottrina e le fonti professionali hanno suggerito di predisporre una relazione unitaria che tenga conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche funzioni svolte dal collegio sindacale.

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

[Principi internazionali sugli incarichi di assurance \(traduzione\)](#)

(giugno 2017)

[La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016](#)

(marzo 2017)

[La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti](#)

(marzo 2017)

[Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia](#)

(luglio 2016)

[L'applicazione dei principi di revisione internazionali \(ISA Italia\) alle imprese di dimensioni minori](#)

(dicembre 2015)

[Documento applicativo del principio di revisione \(SA Italia\) 250 B](#)

(luglio 2015)

Per tal motivo, la relazione unitaria deve contenere una sezione con la relazione di revisione, una sezione con la relazione sull'attività di vigilanza, *lato sensu* intesa, del collegio sindacale e deve concludersi con le proposte dell'organo in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

IL CNDCEC ha, pertanto, predisposto:

- alcune modifiche al modello *standard* di relazione unitaria di controllo societario;
- alcune considerazioni sulle ulteriori modifiche che si dovranno apportare, a seguito della nuova normativa, ai modelli di relazione di revisione dopo l'approvazione dei bilanci 2016.



PRINCIPI DI REVISIONE

Entrambi i documenti sono stati scritti facendo riferimento ai “sindaci revisori” per indicare il collegio sindacale oppure l’organo di controllo monocratico delle S.r.l., incaricato della revisione legale dei conti.



Il Sistema dei Controlli

La validità e l'efficienza del sistema tradizionale di amministrazione e controllo trova conferma in alcuni recenti provvedimenti normativi.

La rinnovata attenzione al ruolo svolto dal collegio sindacale all'interno della *governance* delle società, trova conferma nel Testo Unico della revisione (D.Lgs. 39/2010) che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 135/2016, riformula l'art. 19 in relazione ai doveri – poteri del comitato per il controllo interno e la revisione degli EIP, affidando al collegio sindacale, nella veste di comitato per il controllo interno e la revisione, alcune specifiche funzioni, declinazione, peraltro, del generale dovere di vigilanza riconosciutogli dalla legge. Il collegio è tenuto a controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio di impresa, a monitorare sul processo di informativa finanziaria, ad informare l'organo di amministrazione dell'esito della revisione legale e a trasmettere la relazione aggiuntiva predisposta dall'incaricato della revisione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014, a verificare e monitorare l'indipendenza dell'incaricato della revisione legale a norma degli artt. 10, 10-bis, 10-ter, 10-quarter e 17 del D.Lgs. 39/2010, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione dell'ente sottoposto a revisione conformemente all'art. 5 del Regolamento UE n. 537/2014. Al collegio investito della funzione di comitato spetta anche la responsabilità della procedura volta alla selezione

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

Linee guida per il sindaco unico

(dicembre 2015)

Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

(aprile 2015)

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

Consob: Bollettino Consob 1-15 maggio 2017

dell'incaricato della revisione; l'organo, inoltre, è tenuto ad esprimere un motivato parere (raccomandazione) secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento UE n. 537/2014.

Restando in ambito di EIP, per quanto concerne l'attività di controllo svolta nelle banche, vanno segnalate le delibere Consob assunte nel mese di maggio 2017 (delibera n. 19932 e delibera n. 19933), relative alle sanzioni irrogate agli esponenti aziendali, tra cui il collegio sindacale, di alcune banche.

I comportamenti illeciti risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili, nei limiti dei rispettivi ruoli e correlate responsabilità, ai principali livelli decisionali e di controllo interno della banca. Al riguardo, si segnala che l'aspetto della vigilanza da parte degli organi di controllo delle banche è stato fortemente inciso dal D.Lgs. 181/2015 che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/59/UE, in punto di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

In caso di mancata attività di vigilanza, in presenza di gravi violazioni ovvero quando



CONTROLLI INTERNI

il deterioramento della banca sia particolarmente significativo, e al ricorrere di particolari condizioni, l'art. 69 - *vicies - semel* del D.Lgs. 385/1993 (TUB) riconosce all'autorità di vigilanza la possibilità di procedere alla rimozione degli organi di amministrazione e controllo della banca. In tal modo, viene riconosciuto all'autorità di vigilanza un potere di diretta influenza sulla *governance* societaria, laddove, presumibilmente, il sistema di controllo interno e lo scambio di flussi informativi non sia stato sufficiente a prevenire, e ad intercettare tempestivamente, il deterioramento (particolarmente significativo) della situazione patrimoniale e finanziaria della banca o del gruppo. In quest'ottica, la misura di intervento precoce è finalizzata alla rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo resi inadempienti e al contestuale ordine di immediata sostituzione, che l'autorità di vigilanza esercita per tramite della convocazione dell'assemblea di soci, ritualmente informata.

Gli organi di controllo delle banche, e in particolare il collegio sindacale, è destinatario degli ulteriori adempimenti previsti nella normativa antiriciclaggio recentemente modificata.

Si tratta, più partitamente, degli obblighi declinati negli artt. 46 e 51 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal recente D.Lgs. 90/2017 che ha dato attuazione della Direttiva UE 2015/849.

Sui componenti del collegio sindacale delle società indicate tra i soggetti obbligati al rispetto della normativa (tra cui sono ricomprese banche e intermediari, SIM, SICAV, SGR, SICAF, Assicurazioni, Fiduciarie) ricade:

- l'obbligo di vigilanza sul rispetto della normativa;
- l'obbligo di comunicazione al legale rappresentante a un suo delegato delle operazioni potenzialmente sospette di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- l'obbligo di comunicazione alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli organismi interessati dei fatti, che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime della normativa, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi espone il componente del collegio sindacale all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 59).

Per quanto concerne le società chiuse, invece, si segnalano le significative previsioni del disegno di legge AS n. 2681, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza e in particolare l'art. 14, lett. g), in forza del quale si prevede di estendere i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, anche monocratico, nelle s.r.l. riducendo i parametri fissati nell'art. 2477 c.c.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Ermando Bozza

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

